

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

SETTORE III

TURISMO - SPETTACOLO - CULTURA - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 33 del 19/04/2018

Raccolta Ufficiale

N. 189

Del 24/04/2018

OGGETTO: Congedo di maternità dipendente a tempo pieno e indeterminato dipendente matricola 22375 – Determinazioni.

IL RESPONSABILE

Vista la nota pervenuta in data 18 aprile 2018 acclarata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 6181 dalla quale si evince che la dipendente del Comune di Castellana Grotte a tempo parziale e indeterminato - identificata presso l'Ufficio del personale dalla matricola 22375 -, risulta essere gravida e che la data presunta del parto è da intendersi per il giorno 11 giugno 2018;

Vista la certificazione medica datata 12 aprile 2018 dalla quale risulta che non sussistono controindicazione affinché la dipendente matricola 22375 possa fruire in modo flessibile del congedo di maternità obbligatoria;

Visto l'art. 16 comma 1 lettere a) e c) del decreto legislativo n. 151/2001, che dispone l'obbligo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Vista la certificazione rilasciata dal Medico Competente di questo Ente dal quale risulta che "l'esercizio dell'opzione di flessibilità ai sensi dell'art. 20 D.Lg.vo n. 151 del 26.03.2001 pubblicato il 26.04.2001, allo stato attuale, non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro";

Dato atto che nel prevedere la facoltà di astenersi dal lavoro fino ad un mese dalla data presunta del parto, la norma ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della predetta data presunta del parto; pertanto, il periodo di due mesi di cui alla lett. A) sopra indicata, può ridursi – a seguito della predetta flessibilità – da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese;

Dato atto che per esercitare tale opzione deve essere inoltrata all'ufficio personale, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, e cioè prima dell'inizio del normale periodo di congedo obbligatorio, una richiesta scritta corredata dalle certificazioni rilasciate da medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la data presunta del parto e che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

Considerato che, conseguentemente, l'opzione in esame può essere esercitata ove ricorrano i seguenti presupposti:

- a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro;
- c. venire meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;
- d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- e. assenza di controindicazioni allo stato di gestante riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro;

Ritenuto che la flessibilità del periodo di congedo *ante partum*, richiesta e già accordata secondo le descritte modalità, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano quindi venir meno il requisito sub a), ampliandosi nuovamente il periodo di astensione lavorativa fino al massimo di due mesi;

Visto l'art. 11 della legge 53/2000, che dispone che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto;

Presa visione del certificato medico del 12 aprile 2018, sopra citato, rilasciato dal medico Specialista:

Atteso inoltre che il suddetto certificato, al momento della richiesta, attesta che la dipendente matricola 22375 ha in corso una gravidanza fisiologica e che pertanto può continuare l'attività lavorativa per tutto l'8° mese di gravidanza:

Ritenuto di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, il collocamento del congedo per maternità della dipendente matricola 22375 a far fata dal 11 maggio 2018;

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 6 ottobre 2017, di nomina quale "Responsabile del Settore III";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale:

Visto il vigente Regolamento sull'Organizzazione del Personale;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, disciplinanti la materia;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alle premesse:

1. di concedere alla dipendente a tempo indeterminato del Comune di Castellana Grotte, identificata dalla matricola 22375, la flessibilità del congedo di maternità così come previsto dall'art. 20 del D.L.gs 26.03.2001 n. 151;

- 2. di prendere atto che la flessibilità del periodo di congedo ante partum, richiesta e già accordata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 151/2001, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano venir meno il presupposto dell'opzione (la non esposizione a rischio della salute della gestante e del nascituro) ampliandosi quindi nuovamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fino al massimo di due mesi;
- **3. di collocare** la dipendente matricola 22375 in congedo di maternità dalla data dell'11 maggio 2018 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o, qualora il parto avvenga in data anticipata, dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti;
- **4. di corrispondere** alla predetta dipendente, per i mesi di astensione obbligatoria, l'intero trattamento economico in godimento;
- **5. di trasmettere** il presente provvedimento all'Interessata dipendente matricola 22375 ed al Responsabile del Settore cui la medesima dipendente è in forze, perchè ne abbia doverosa conoscenza.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Redattore Vito Camicia

f.to Maria Teresa Impedovo

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 19/04/2018 si attesta che il presente atto non necessita di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 659

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte,24/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to dott. Cosimo Cardone